

Prot. n. 77/2020 Lnt.



**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
TRA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA
CAMERA PENALE DI CIVITAVECCHIA**

e con il coinvolgimento della Casa Circondariale di Civitavecchia, dei Commissariati della Polizia di Stato e dei Comandi delle Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del Circondario del Tribunale di Civitavecchia.

Visto il Decreto-Legge n. 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data;

viste, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, lettera d), dell'art. 83 del suddetto Decreto-Legge, per cui, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari possono adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

rilevato che l'art. 83, comma 12 del Decreto-Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020 (*“Emergenza Sanitaria Covid-19: Indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari”*);

visti i provvedimenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 25 febbraio 2020, prot. 7048.U, del 10 marzo 2020, prot. dog. 3413.ID, e del 20 marzo 2020, prot. dog. 4223.ID

aventi a oggetto l'individuazione dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali mediante l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha incentivato il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, invitando i RID e i MAGRIF alla predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, ora trasfusa nel Decreto-Legge n. 17 marzo 2020 n. 18;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da Covid-19;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento nonché delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al Gip, degli interrogatori di garanzia, degli incidenti probatori dichiarati urgenti e delle altre udienze dinanzi al Giudice del dibattimento e al Gip-Gup che si devono celebrare ai sensi della vigente normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

rilevato che i collegamenti predisposti consentono il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. cod. proc. pen.;

considerato che la drammaticità della situazione sanitaria dell'intero Paese e il grave pericolo per l'incolumità dei singoli che partecipino fisicamente alla celebrazione dei processi impongono, per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza, di adottare in via eccezionale e unicamente per il periodo emergenziale, delle deroghe alle modalità di partecipazione alle udienze e alla presenza in aula del diretto interessato;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1 (Le udienze interessate dai collegamenti da remoto).

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al Gip, le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo innanzi al Giudice del Dibattimento e le ulteriori udienze penali di cui all'art. 83, comma 12, del Decreto-Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 si svolgeranno utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto mediante i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione *Skype for Business* e, preferibilmente, *Microsoft Teams*.
2. I giudizi direttissimi che proseguono in data successiva alla convalida, in ragione della concessione di un termine a difesa, saranno celebrati tramite collegamenti audiovisivi da remoto laddove venga applicata una misura cautelare custodiale, qualora l'imputato o il suo difensore chiedano espressamente la celebrazione dell'udienza. In tal caso, il giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale o, in caso di arresti domiciliari, dai luoghi come indicati all'art. 6 del presente protocollo, dove dovrà recarsi, con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Articolo 2 (Gli applicativi per i collegamenti da remoto. L'impossibilità del collegamento).

1. I collegamenti audiovisivi da remoto sono realizzati attraverso i programmi forniti dal Ministero della Giustizia *Skype for Business* e, preferibilmente, *Microsoft Teams*, applicativo che consente la più agevole partecipazione anche a utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.
2. Al momento della firma del presente protocollo saranno attivati i collegamenti con i Commissariati di P.S., i Comandi di Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del circondario e la Casa Circondariale di Civitavecchia. L'elenco dei luoghi ove verranno attivati i collegamenti audiovisivi verrà fornito al Consiglio dell'Ordine e alla Camera Penale.
3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del tribunale.

Articolo 3 (I colloqui riservati tra indagato/imputato e difensore).

1. Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, le Amministrazioni Pubbliche firmatarie del presente protocollo si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, con la quale l'indagato/l'imputato potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata, tramite numero personale previamente fornito dal difensore, senza interferenze, anche mediante la presenza di un interprete, ove necessario, ai sensi dell'art. 146-bis, comma 4, disp. att. cod. proc. pen..
2. Tale diritto verrà garantito prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza.

Articolo 4 (La partecipazione all'udienza del difensore).

1. Il difensore della persona detenuta, internata, arrestata, fermata o sottoposta a misura cautelare custodiale potrà scegliere se partecipare alle udienze di cui all'articolo 83, comma 12 del D.L. n. 17/2020 presso il Tribunale, presso il luogo in cui è ristretto il suo assistito o attraverso collegamento audiovisivo da remoto.
2. In caso di arresto o fermo, la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire allo stesso di scegliere la modalità di partecipazione ed eventualmente di portarsi presso il luogo in cui sarà attivato il collegamento audiovisivo da remoto. Della scelta effettuata la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto; l'Ordine forense e la Camera Penale informeranno i colleghi della possibilità di scegliere l'opzione da remoto per le contingenti ragioni di sicurezza sanitaria.

3. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale saranno trasmessi gli atti.
4. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore d'ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.
5. Nei procedimenti diversi dalle udienze di convalida, il difensore comunicherà alla cancelleria, a mezzo PEC, con un anticipo di 24 ore rispetto all'udienza, se parteciperà all'udienza dal tribunale, dalla Casa Circondariale o da remoto.
In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto; l'Ordine forense e la Camera Penale informeranno i colleghi in ordine all'opzione da remoto per le contingenti ragioni di sicurezza sanitaria.
In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore d'ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.

Articolo 5 (L'assistenza dell'interprete).

1. Ove sia necessario ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà, ove possibile, accanto alla persona arrestata o detenuta o in stato di custodia cautelare o, in alternativa, nell'aula di udienza e, in tal caso, potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con la persona indagata/imputata e con le altre parti processuali.
Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione riservato tra l'avvocato e la persona indagata/imputata.

Articolo 6 (Le sale attrezzate per il collegamento da remoto).

1. I Servizi territoriali di polizia giudiziaria e la Casa Circondariale si impegnano ad allestire una o più sale dotate di postazione attrezzata per i collegamenti da remoto e di linea telefonica per i colloqui riservati tra la persona detenuta, arrestata o fermata e il difensore.
2. Nei casi di custodia della persona arrestata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino al luogo di esecuzione della misura attrezzato per il collegamento audiovisivo da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi con mezzi propri e senza scorta dal pubblico ministero) per celebrare l'udienza di convalida.

Articolo 7 (L'instaurazione del collegamento. La produzione di atti e documenti. La registrazione dell'udienza).

1. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero/vice procuratore onorario, polizia giudiziaria, imputato, difensore) e accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice, con decreto motivato, darà atto a verbale che si procede alla celebrazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza mediante l'applicativo *Skype for Business* o *Microsoft Teams*, in ossequio alle indicazioni contenute nel Decreto-Legge n. 17 marzo 2020 n. 18, per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto sulla scorta dei

provvedimenti del DGSIA del 25 febbraio 2020, prot. 7048.U, del 10 marzo 2020, prot. dog. 3413.ID e del 20 marzo 2020, prot. dog. 4223.ID.

2. Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti e avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" dell'applicativo *Microsoft Teams* o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice precedente. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su *Teams*. In caso di utilizzo dell'applicativo *Teams*, pertanto, non sarà necessaria la presenza in aula del fonico. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in *Teams*.

Articolo 8 (L'udienza di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al Gip).

1. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica attiurgenti.procura.civitavecchia@giustiziacert.it il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto necessari per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica da questi comunicati. La segreteria del pubblico ministero di turno, verificata la completezza degli atti, provvederà a inviarli per posta elettronica al difensore all'indirizzo da questi comunicato, in tempo utile e comunque entro le ore 17.00 del giorno precedente, (anche per consentire interlocuzioni preliminari con il suo assistito ed i suoi familiari), per la preparazione della difesa (anche in tal caso con verifica telefonica della effettiva ricezione).
2. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.
3. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.
4. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) e accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti, compreso l'indagato. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è la presenza di persone non legittimate.
5. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
6. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

Articolo 9 (L'udienza di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo).

1. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica attiurgenti.procura.civitavecchia@giustiziacert.it il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto necessari per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica da questi comunicati.
2. La segreteria del pubblico ministero di turno procederà all'iscrizione e alla digitalizzazione del fascicolo, completo dell'atto di presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo. Procederà, quindi, all'inoltro del fascicolo digitale al difensore all'indirizzo di posta elettronica da questi comunicato, in tempo utile, e comunque almeno due ore prima dell'udienza (anche per consentire interlocuzioni preliminari con il suo assistito ed i suoi familiari), per la preparazione della difesa (con verifica telefonica della effettiva ricezione) e alla cancelleria del giudice del dibattimento all'indirizzo di posta elettronica dibattimento.procura.civitavecchia@giustiziacert.it (verificando, anche in tal caso, la ricezione mediante contatto telefonico al numero 0766-215232 o al numero 0766-215208).
Nella e-mail trasmessa alla cancelleria del giudice del dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.
Il fascicolo cartaceo verrà comunque inoltrato al giudice.
3. Il decreto di presentazione conterrà l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo. Saranno, inoltre, indicati gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli uffici di polizia giudiziaria presso cui sarà attivato il collegamento audiovisivo, nonché la necessità di un interprete, con specificazione della lingua.
4. Il tribunale tratterà i procedimenti pervenuti alla propria cancelleria entro le ore 12:00. Gli atti relativi ad arresti comunicati successivamente saranno inviati il giorno seguente.
5. Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti nel termine di cui al comma 2, in modo da consentire allo stesso di esaminarli e di stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e con i suoi familiari. Verificherà, inoltre, il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.
6. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) e accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti, compreso l'imputato. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è la presenza di persone non legittimate.
7. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
8. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

Articolo 10 (Il verbale redatto dall'ufficiale di polizia giudiziaria nel luogo in cui si trova la persona indagata/imputata che partecipa all'udienza a distanza).

1. Presso la Casa Circondariale e i Servizi territoriali di polizia giudiziaria, un ufficiale di polizia giudiziaria darà atto:
 - che la persona arrestata o detenuta o in stato di custodia cautelare partecipa al procedimento a distanza con collegamento audiovisivo da remoto mediante l'applicativo *Skype for Business* o *Microsoft Teams*, in ossequio alle indicazioni contenute nel Decreto-Legge n. 17 marzo 2020 n. 18, per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto sulla scorta dei provvedimenti del DGSIA del 25 febbraio 2020, prot. 7048.U, del 10 marzo 2020, prot. dog. 3413.ID, e del 20 marzo 2020, prot. dog. 4223.ID
 - che non sono imposti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona arrestata o detenuta o in stato di custodia cautelare;
 - che sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 416-bis disp. att. cod. proc. pen.;
 - che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi del collegamento con mezzi tecnici idonei;
 - che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette alla persona arrestata o detenuta o in stato di custodia cautelare di vedere e interloquire con il giudice, il difensore e l'eventuale interprete nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte.

All'esito, il verbale, sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'Ufficiale di polizia giudiziaria, verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente e successivamente inviato in originale per l'allegazione al fascicolo.

Il presente protocollo sarà operativo a decorrere dal giorno 8 aprile 2020 e fino alla conclusione dell'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.


Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'attuazione del presente protocollo e a introdurre le eventuali modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Direttore della Casa Circondariale di Civitavecchia, ai Dirigenti dei Commissariati della Polizia di Stato ed ai Comandanti delle Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del Circondario del Tribunale di Civitavecchia.

Civitavecchia, 1 aprile 2020


Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia

Francesco Vigorito




Il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia

Andrea Vardaro




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

Avv. Paolo Mastrandrea



Il Presidente della Camera Penale di Civitavecchia

Avv. Andrea Miroli



Si dà atto che il presente protocollo non viene sottoscritto contestualmente in ragione dell'attuale emergenza sanitaria.